



Registro Generale n. 64

## ORDINANZA SINDACALE

n. 20 del 18-06-2025

Ufficio: COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

**Oggetto:**

ORARI DI DIFFUSIONE MUSICALE E SONORA NEI LOCALI PUBBLICI E LUOGHI PUBBLICI DAL  
1° LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di giugno,

### IL SINDACO

**Vista** la Legge 26/10/1995 n.447 recante: *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”* la quale stabilisce i principi generali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, demandando a successivi decreti attuativi la concreta attuazione della legge;

**Richiamate** Le risultanze dei lavori della Conferenza Provinciale Permanente, di cui all’art.11 del D.Lgs. 300/1999 e art. 4 del D.P.R. 180/2006, riunitasi il giorno 10/06/2010 presso la Prefettura di Teramo in composizione integrata con i Sindaci dei Comuni costieri per la regolarizzazione ed il coordinamento degli orari di diffusione musicale nei pubblici esercizi, così come riportate nel verbale di pari data trasmesso dalla Prefettura di Teramo con nota datata 14/06/2010 prot.n.17685 Gab. ed acquisito all’Ente in data 21/06/2010 prot.n.20720;

**Richiamata** altresì l’ordinanza sindacale n.24 del 22/6/2010 emanata per la disciplina delle attività di diffusione musicale nella stagione estiva anno 2010 in recepimento dell’accordo scaturito in sede di Conferenza Provinciale Permanente, tenutasi il 10/06/2010 presso la Prefettura di Teramo, nonché i successivi provvedimenti sindacali emanati nel contesto delle singole stagioni estive di ogni anno;

**Verificato** che le attività di intrattenimento musicale e danzante contribuiscono a rendere maggiormente piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti, e fungono da importante presupposto per l’ottimizzazione della proposta di soggiorno degli ospiti nella località turistica;

Sindaco n. 20 del 18-06-2025

- pag. 1 -



**Ritenuto** per la particolare conformazione turistica di questa cittadina dover modificare anche per la stagione estiva in corso, l'ordinanza n. 6 dell'08/04/2010 e disporre la protrazione dell'orario per l'esercizio dell'attività di diffusione sonora nei locali pubblici sino alle ore 02:00 limitatamente ai soli giorni di venerdì e sabato, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti e delle restanti parti non modificate dell'ordinanza sindacale in parola;

**Visto** il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 30/09/2022;

**Preso atto** che la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico rappresenta un bene–interesse primario, meritevole quindi di specifica salvaguardia e tutela con regolamentazione di settore;

**Considerato** che in data 4/7/2022 a seguito di convocazione delle rappresentanze degli operatori turistici locali, giuste note prot. n. 18418 e 18419 in pari data, tenutasi presso la sala consiliare di questo comune, si è ritenuto di dover ascoltare le ragioni degli operatori turistici locali, e quindi parzialmente accogliere le relative richieste, apportando modifiche alle fasce orarie disciplinanti l'esercizio delle attività di diffusione musicale e sonora nei locali pubblici nonché nei luoghi aperti o esposti al pubblico;

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 17 del 24/6/2024, con la quale si è disciplinato, per la stagione estiva 2024, l'esercizio delle attività di diffusione musicale e sonora nei locali pubblici nonché nei luoghi aperti o esposti al pubblico, fatte salve le disposizioni relative alle discoteche, e ritenuto di confermare il medesimo dispositivo anche per la stagione estiva in essere;

**Richiamati** gli artt. 659 e 666 del C.P.;

**Visti:**

il D.P.R. n.616 del 24/07/1977;

la Legge 24/11/1981 n.689;

la Legge 26/10/1995 n.447 recante: *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”*;

il D.P.C.M. 16/04/1999 n.215 recante: *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*;

**Richiamato** il D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, L.18 aprile 2017 n.48;

**Richiamate** le norme vigenti in materia sanitaria;

**Richiamati** gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267: *“Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* e successive modificazioni ed integrazioni;

## ORDINA

**1. che dalla data del 1° luglio 2025 fino al 10 Settembre 2025**, su tutto il territorio comunale, l'esercizio delle attività di diffusione musicale e sonora nei locali pubblici nonché nei luoghi aperti o esposti al pubblico, fatte salve le disposizioni relative alle discoteche, sia così regolamentato:



- a) è permessa la diffusione della musica per il solo ascolto dalle **ore 09:00 alle ore 01:00** del giorno successivo esclusivamente a mezzo di strumenti musicali non amplificati e radiofonici, stereofonici e televisivi anche amplificati nei giorni dal lunedì al giovedì e nei giorni di domenica;
- b) la diffusione della musica con strumenti amplificati, è consentita solo nella fascia oraria compresa fra le **ore 21:00 e le ore 01:00** del giorno successivo dal lunedì al giovedì e nei giorni di domenica;
- c) non è consentita alcuna forma di attività di diffusione musicale oltre i limiti orari previsti per i giorni sopra definiti;
- d) è permessa la diffusione della musica per il solo ascolto dalle **ore 09:00 alle ore 02:00** del giorno successivo esclusivamente a mezzo di strumenti musicali non amplificati e radiofonici, stereofonici e televisivi anche amplificati nei soli giorni di venerdì e sabato compresi nel suddetto periodo;
- e) la diffusione della musica con strumenti amplificati, è consentita solo nella fascia oraria compresa fra le **ore 21:00 e le ore 02:00** del giorno successivo nei soli giorni di venerdì e sabato compresi nel suddetto periodo;
- f) non è consentita alcuna forma di attività di diffusione musicale oltre i limiti orari previsti per i giorni sopra definiti;

2. Le caratteristiche tecnico-strutturali degli impianti di amplificazione e di diffusione musicale devono essere tali da garantire il rispetto della quiete pubblica ed in ogni caso i diffusori collocati negli stabilimenti balneari devono essere rivolti verso il mare;

3. Le attività di diffusione/trattenimento musicale sono consentite a condizione che rispettino i valori di emissione ed immissione fissati dal D.P.C.M. 14-11-1997 e vigente Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 30/09/2022, come da seguente tabella:

<i>Tipologia di manifestazione</i>	<i>Limite in facciata (1) LAeq (dBA)</i>	<i>Limite per il pubblico (2) LAeq (dBA)</i>	<i>Limite per il pubblico (2) LASmax (dBA)</i>
All'aperto	70	95	102
al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport)	70	95	102
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102
(1) "In facciata" vuol dire a distanza di 1 m. dalla stessa ed ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti);			
(2) Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal D.P.C.M. 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).			



N.B. I valori dei livelli  $L_{Aeq}$  e  $L_{ASmax}$  vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di  $L_{Aeq}$  e  $L_{ASmax}$  si possono richiamare le definizioni di cui al *D.M. 16 marzo 1998*. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

**4.** I titolari e gestori degli esercizi pubblici muniti di autorizzazione per la diffusione della musica e/o trattenimenti danzanti sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni ivi contenute con l'avviso che, eventuali violazioni, verranno perseguite a norma di legge.

**5.** Le immissioni sonore all'interno degli ambienti abitativi più vicini alle sorgenti di rumore non debbono superare il valore differenziale ricavato tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale) di:

5 dB (A) durante il periodo diurno;

3 dB (A) durante il periodo notturno;

**6.** Fatta salva l'applicabilità della normativa penale vigente in materia, chiunque non ottemperi alle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 20.000,00 (art.10 punto 3 Legge n.447/1995), oltre all'inibitoria dell'attività per una durata non superiore a giorni 30 (trenta), irrogata con provvedimento sindacale (art.9 Legge n.447/1995). In caso di recidiva che si verifichi all'interno dello stesso anno solare, si applica l'inibitoria permanente dell'attività per l'intero anno in corso.

**7.** Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i valori limite di emissione o di immissione del rumore previsto per legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 10.000,00.

**8.** Fatto salvo quanto previsto dall'art.650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento inibitorio dell'attività legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'art.9 della Legge n.447/1995, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 20.000,00 (art.10 Legge n.447/1995).

*È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.*

*Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.*

## MANDA

La presente ordinanza:

- al Comando Polizia Locale;
- alla Questura di Teramo;
- alla Prefettura di Teramo – Ufficio Territoriale del Governo;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica;
- Comando Stazione Carabinieri di Alba Adriatica.



*Si dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente.*

Alba Adriatica, lì 18-06-2025

IL SINDACO  
Prof.ssa Casciotti Antonietta

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**COMUNE DI ALBA ADRIATICA**  
PROVINCIA DI TERAMO

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Registro Generale n. 64**

**ORDINANZA**  
**Sindaco**

**n. 20 del 18-06-2025**

**Oggetto:**

ORARI DI DIFFUSIONE MUSICALE E SONORA NEI LOCALI PUBBLICI E LUOGHI PUBBLICI DAL  
1° LUGLIO AL 10 SETTEMBRE 2025

**Pubblicazione n. 734**

La presente ordinanza è pubblicata il 18-06-2025 all'Albo pretorio online del Comune di Alba Adriatica, per rimanervi 15 giorni consecutivi, fino al 03-07-2025.

Alba Adriatica, lì 18-06-2025

Il Responsabile della pubblicazione

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

Sindaco n. 20 del 18-06-2025